

Riunione del 26 gennaio 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai Relatore

CAF/12/06 – Appello del tesserato Marco Bruttini avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del CU n.17 del 20.12.2005 – sospensione da ogni attività federale per ulteriori mesi dodici.

Con ricorso a questa Commissione in data 30.12.2005 il Sig. Marco Bruttini, a ministero dell' Avv. Duccio Campani di Siena, proponeva appello avverso il provvedimento disciplinare emesso dalla CGN e affisso in data 20/12/2005 mediante il quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività federali per mesi 12 da scontarsi al termine di altra, analoga sanzione inflitta al medesimo ricorrente per diversi motivi, confermata, nelle more, dalla Corte Federale.

Causa dell' "ulteriore" sanzione inflitta al Bruttini, secondo la decisione impugnata, è stato appunto il primo provvedimento sanzionatorio, consistente nella sospensione per 12 mesi da "ogni" attività federale, violato dal ricorrente per aver egli partecipato, in data 4.10.2005 alla riunione tecnica periodica indetta dal Comitato Provinciale di Siena – settore tecnico arbitri ed osservatore – in violazione dei precetti espressi dagli artt. 46 e 60 del regolamento Giurisdizionale.

Secondo la CGN le riunioni tecniche periodiche sono attività istituzionale della Federazione inibita a chiunque sia soggetto a provvedimento di sospensione dalle attività federali.

Esaminati gli atti, uditi, nella riunione del 26 gennaio 2005, la relazione dell'Avvocato Costanza Acciai, le conclusioni della Procura Federale nella persona dell'Avv. Guarnaschelli, quelle della difesa del Bruttini nella persona dell'Avv. Campani, concesso termine di gg.10 per la produzione di memoria e documenti la commissione perveniva alla seguente decisione.

Ritiene questa Commissione, di dover preliminarmente condurre approfondita riflessione sull'idea di proporzionalità della sanzione e sulle finalità attraverso questa perseguite.

La sanzione della sospensione dalle attività federali ha, evidentemente, lo scopo di allontanare l'incolpato riconosciuto colpevole di infrazioni, dalle attività federali che gli competono (gioco, allenamento, arbitraggio etc.) "per un certo tempo", periodo al termine del quale il tesserato, scontata la sanzione con esito asupicabilmete rieducativo, può riprendere le attività che gli sono proprie.

Secondo il Regolamento Struttura Tecnica, sia gli arbitri che gli osservatori hanno l'obbligo di perseguire la loro qualificazione tecnico-professionale partecipando ai corsi di aggiornamento e ai raduni pre-campionato (artt.54 e 67), nonché alle riunioni tecniche periodiche (artt. 59 e 69), si tratta di un obbligo finalizzato all'aggiornamento e alla preparazione.

Alla luce di quanto sopra, si tratta quindi di stabilire se l'arbitro o l'osservatore sospesi dall'attività federale abbiano o meno un diritto/dovere di partecipare all'attività di qualificazione ed aggiornamento organizzate sia a livello locale che nazionale, in vista della ripresa dell'attività che è loro propria, a sanzione scontata.

Appare evidente come l'inibire ad un tecnico sospeso di partecipare a corsi federali obbligatori per la prosecuzione della propria attività, si traduca in un ingiustificato prolungamento della sanzione della sospensione già inflitta, se non in casi limite ad un vero e proprio allontanamento definitivo

dall'attività federale, il che appare contrario allo stesso spirito delle norme disciplinari ed alla loro finalità.

La sanzione della sospensione tende ad inibire al soggetto che la subisce l'esercizio attivo dei compiti e funzioni che gli competono nel campo delle attività federali, non anche quello dei doveri cui il tesserato è soggetto nell'interesse della Federazione..

Sarebbe assurdo pensare che un giocatore sospeso non partecipi agli allenamenti o non si sottoponga a visita medica, così come vietare allo stesso di assistere ad una partita di campionato dagli spalti.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della decisione impugnata dichiara Marco Bruttini esente da ogni responsabilità disciplinare per i fatti contestati e annulla la sanzione della ulteriore sospensione del Bruttini da ogni attività federale per 12 mesi allo stesso comminata con provvedimento 20/12/05 (comunicato ufficiale n. 17).

Dispone restituirsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.2.2006